

## **SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI**

Si comunica che la Confartigianato nazionale con circolare prot.n.75 del 26 gennaio u.s. fornisce ulteriori precisazioni operative in merito alla confluenza della Confartigianato-Trasporti nel CCNL unico di settore, per effetto del verbale di accordo 2 dicembre 2005.

### **Minimi retributivi**

Si ricorda che a far data dal 1° gennaio 2006 dovranno essere applicati i minimi tabellari del CCNL unico di settore. L'applicazione dei nuovi minimi comporta l'assorbimento degli eventuali incrementi salariali già erogati a titolo di acconto e/o anticipo assorbibile su futuri miglioramenti contrattuali, compreso l'anticipo erogato nel mese di ottobre 2004.

### **Comunicazione ai lavoratori**

La variazione contrattuale dovrà essere comunicata ai lavoratori., e potrà essere allegata al cedolino paga.

### **Retribuzione oraria**

In considerazione del nuovo orario di lavoro, la retribuzione oraria si ottiene dividendo il minimo tabellare mensile - comprensivo dell'indennità di contingenza e l'EDR - per 168 (mentre nel CCNL firmato con Famar-Cisal il parametro era pari a 170).

### **Ex premio di operosità**

Il premio di operosità, presente nel testo del CCNL sottoscritto il 23.09.1997, è stato abrogato nel successivo rinnovo.

### **Indennità di disagio**

Il lavoratore a cui spetta l'indennità di trasferta ha inoltre diritto, in aggiunta alla stessa, all'erogazione di una indennità di disagio di € 0,93 per ciascuna indennità di trasferta nello scaglione da 18 a 24 ore, oppure per ogni trasferta dovuta per assenza coincidente anche in parte con l'orario notturno. L'indennità di disagio ha natura retributiva e viene computata esclusivamente e soltanto ai fini del TFR.

### **Aumenti periodici di anzianità**

L'art. 21 del CCNL unico di settore prevede che per il personale assunto fino al 31 maggio 2000 gli scatti di anzianità hanno cadenza biennale per un massimo di 8 scatti in cifra fissa. Dal 1° giugno 2000 il numero massimo degli scatti è stato ridotto a 5.

La disciplina è pertanto la medesima di quella stabilita nel previgente CCNL firmato con la Cisal.